

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1215-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE SARTORI)

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 luglio 1988, n. 276, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonchè sgravi contributivi per le imprese marittime operanti nel Mezzogiorno e disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro del Tesoro
e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - La proroga fino al 31 dicembre dell'anno in corso del trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno che si siano resi disponibili in conseguenza del completamento di opere pubbliche di grandi dimensioni e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego delle maestranze di talune imprese in crisi, appare una misura assolutamente opportuna sia nei confronti di tali categorie di lavoratori - per i quali assai ardua si presenterebbe la collocabilità nel mondo del lavoro nella situazione contingente - sia allo scopo di consentire di raccordare l'attuale disciplina con l'entrata in vigore della legge di riforma dell'istituto della cassa integrazione guadagni.

L'Assemblea del Senato, su proposta della 1^a Commissione permanente, ha opportunamente ritenuto che non sussistano i presupposti di necessità e di urgenza - conformemente al parere espresso dalla Commissione di merito - richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 2 del decreto-legge, che concedeva sgravi contributivi con decorrenza retroattiva a favore delle imprese armatoriali.

Alla luce di queste considerazioni, il relatore raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione, ad esclusione del citato articolo 2.

SARTORI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

28 luglio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 luglio 1988, n. 276, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonché sgravi contributivi per le imprese marittime operanti nel Mezzogiorno e disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO RISULTANTE DALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA SUI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ARTICOLO 77, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 luglio 1988, n. 276, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonché sgravi contributivi per le imprese marittime operanti nel Mezzogiorno e disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 2 è soppresso.

2. *Identico.*

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 19 luglio 1988, n. 276, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 1988.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonché sgravi contributivi per le imprese marittime operanti nel Mezzogiorno e disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno e di quelli dipendenti dalla GEPI, nonché di emanare disposizioni in materia di sgravi contributivi per le imprese marittime operanti nel Mezzogiorno e di delegificazione per gli enti previdenziali;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'8 e del 18 luglio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il periodo di 18 mesi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è elevabile a 24 mesi.

TESTO RISULTANTE DALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
SUI PRESUPPOSTI DELL'ARTICOLO 77, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Articolo 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. I trattamenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogati fino all'entrata in vigore della riforma degli interventi di cassa integrazioni guadagni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988. È altresì prorogato fino al predetto termine il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già riconosciuto venga a scadere nel corso dell'anno 1988.

Articolo 2.

1. Il termine del 31 agosto 1983 stabilito dall'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, è differito al 31 dicembre 1987.

Articolo 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono estese a tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Articolo 4.

1. Le disponibilità di cui all'articolo 25, sesto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ivi comprese quelle non utilizzate a partire dal 1° gennaio 1983, ed escluso l'importo di lire 271.300 milioni di cui all'articolo 5, affluiscono, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al conto di tesoreria di cui all'articolo 26 della medesima legge n. 845, al fine di finanziare piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro per quanto riguarda le erogazioni.

Articolo 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 271.300 milioni, si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 4.

(Segue: *Testo risultante dalla deliberazione dell'Assemblea sui presupposti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione*)

Articolo 2.

Soppresso ex articolo 78 del Regolamento.

Articolo 3.

Identico.

Articolo 4.

Identico.

Articolo 5.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1988.

COSSIGA

DE MITA - FORMICA - BATTAGLIA -
FANFANI - AMATO - PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: *Testo risultante dalla deliberazione dell'Assemblea sui presupposti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione*)